

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2012

398ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che sono state presentate riformulazioni in un testo 2 degli emendamenti 1.6 e 3.6, 3.9, 3.10 e 3.13, nei quali ultimi è stata inserita identica clausola di copertura degli oneri finanziari e che i relatori hanno presentato gli emendamenti 2.200 e 2.300 per recepire una condizione e una osservazione contenute nel parere espresso dalla 5ª Commissione sul testo del disegno di legge. Comunica che tutte le citate proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto della corrente seduta.

Ritiene quindi necessario acquisire l'orientamento della Commissione in merito all'opportunità di confermare o meno la seduta delle ore 14,30 di domani e per definire altresì l'organizzazione dei lavori nella prossima settimana, tenendo presente l'obiettivo di concludere l'esame in sede referente entro la giornata di mercoledì prossimo.

Il relatore SCIASCIA (PdL), considerato che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere su parte degli emendamenti, riterrebbe preferibile rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana, per dare inizio alla votazione degli emendamenti una volta completata l'esame in sede consultiva.

Il sottosegretario CERIANI, ferma restando la piena autonomia decisionale della Commissione, sottolinea la stringente necessità di definire un calendario dei lavori che consenta la conclusione dell'esame in sede referente non oltre la giornata di mercoledì prossimo e in ogni caso prima del formale inizio della sessione di bilancio in Senato. Rileva infatti che, in caso contrario e salva la concessione di una deroga da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, si correrebbe il rischio di una eccessiva dilatazione dei tempi dell'esame parlamentare della delega, tanto da renderne problematica l'approvazione in tempi adeguati per l'emanazione dei decreti legislativi.

Nel caso in cui la Commissione dovesse optare per la sconvocazione della seduta di domani, si dichiara sin d'ora disponibile a proseguire il lavoro informale con i relatori per concordare i pareri sugli emendamenti.

Il relatore [BARBOLINI](#) (PD) concorda con l'eventuale rinvio dell'esame alla prossima settimana, dedicando il pomeriggio di domani alla prosecuzione dei lavori informali con il sottosegretario Ceriani ai fini della valutazione degli emendamenti. Condivide inoltre anche l'obiettivo di definire un calendario dei lavori che garantisca la conclusione dell'esame in sede referente in tempo utile affinché l'Assemblea possa iniziare la discussione del provvedimento a partire da giovedì prossimo.

Il presidente [BALDASSARRI](#), preso atto dell'orientamento finora emerso in Commissione, preannuncia la convocazione della seduta delle ore 14,30 di domani.

Sottopone infine alla Commissione una proposta di calendario dei lavori per la prossima settimana con l'obiettivo di proseguire e concludere l'esame in sede referente del disegno di legge, prevedendo sedute a partire dalle ore 12 di martedì 20 novembre.

La Commissione concorda con la proposta di calendario dei lavori formulata dal Presidente.

Il presidente [BALDASSARRI](#) avverte quindi che si riprenderà con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, a partire dalla proposta 4.17, e che successivamente si procederà all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4.

Il relatore [SCIASCIA](#) (PdL) illustra l'emendamento 4.17 con il quale si chiarisce che tra le imposte oggetto di revisione rientra anche quella di trascrizione e che tale processo di riordino deve effettuarsi in coordinamento con le disposizioni di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

Il senatore [STRADIOTTO](#) (PD) dà quindi per illustrato l'emendamento 4.18.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (LNP), nell'illustrare l'emendamento 4.19, esprime perplessità sul parere della Commissione bilancio nel quale è stato formulato un avviso di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su numerose proposte presentate dalla propria parte politica. Sul punto specifico osserva che, data la formulazione degli emendamenti e considerato il loro carattere di disposizioni di delega, non ne risulta a suo parere conclamato il carattere di onerosità, affermato invece dalla Commissione bilancio. Peraltro rimarca che anche l'emendamento citato intende chiarire che la revisione delle imposte elencate nel comma 5 dell'articolo 4 deve assicurare l'invarianza del carico fiscale complessivo ad esse riconducibile, giacché ritiene ormai acclarato che il tacito obiettivo degli interventi di riordino del sistema fiscale sia quello di aumentare in maniera surrettizia il carico impositivo. Dopo aver sottolineato il valore politico di tale finalità, non comprenderebbe quindi la richiesta di inserire una clausola di copertura fondata sull'aumento dell'imposizione indiretta, osservando che in tal modo si rinvierebbe in modo indefinito la riduzione della pressione fiscale, che il Governo Monti si è impegnato ad abbassare a partire dal 2014. Formula quindi il dubbio che l'origine dell'avviso di contrarietà sugli emendamenti della propria parte politica sia da ricercare nell'operato delle strutture burocratiche del Ministero dell'economia, che si dimostrano sempre più capaci di condizionare le decisioni dei responsabili politici.

Fa presente che con l'emendamento 4.21 si intende richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di introdurre meccanismi automatici di diminuzione dell'accisa sui carburanti, per compensare gli aumenti del prezzo dei combustibili.

Il senatore [VEDANI](#) (LNP) illustra quindi l'emendamento 4.22, con il quale si ripropone il medesimo principio contenuto nella proposta precedente, prevedendo di applicarlo alle zone di confine, nelle quali è frequente il fenomeno per cui il rifornimento di carburante viene effettuato presso i distributori situati nel paese confinante, grazie alla presenza di prezzi più bassi.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (LNP) illustra l'emendamento 4.23, con il quale, considerata la frequente introduzione di disposizioni in materia di giochi pubblici all'interno dei provvedimenti

economico-finanziari del Governo, si propone di raccogliere tale normativa all'interno di un testo unico onde favorirne la conoscibilità e la leggibilità.

La senatrice [FONTANA](#) (PD) e la senatrice [LEDDI](#) (PD) danno quindi per illustrati, rispettivamente, gli emendamenti 4.25, 4.26 e 4.31.

Dopo che il senatore [Paolo FRANCO](#) (LNP) ha dato per illustrato l'emendamento 4.43, si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 4 e si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi.

Il relatore [BARBOLINI](#) (PD) illustra l'emendamento 4.0.1, con il quale si recuperano le disposizioni in materia di fiscalità ambientale contenute nel testo originario della delega e successivamente espunte dalla Camera dei deputati. Segnala, come profili qualificanti della proposta, il richiamo al recepimento della disciplina comunitaria in materia e la destinazione del maggior gettito alla riduzione dell'imposizione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio e delle fonti di energia rinnovabili.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (LNP), dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per la proposta 4.0.1, testé illustrata, illustra a sua volta gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4, i quali prefigurano interventi dal diverso grado di incisività sulla disciplina dell'IRAP. Dopo aver ricordato il lungo dibattito che si è svolto negli ultimi anni in merito alle possibili linee di intervento sulla disciplina di tale tributo, ne sottolinea il carattere fortemente penalizzante per gli imprenditori italiani e rimarca criticamente la timidezza degli interventi normativi finora compiuti per attenuarne il carico impositivo. Sotto tale profilo, gli emendamenti citati intendono stimolare il completamento del percorso parziale sinora compiuto, proponendo l'esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile oppure, in via subordinata, la deducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7 si sofferma a illustrare il contenuto della proposta 4.0.8, che presenta una serie di modifiche alla struttura impositiva dell'IRPEF, prevedendo la determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare, oltre a introdurre fattispecie di deducibilità e di detraibilità. Dopo aver precisato che anche l'emendamento 4.0.9 presenta un analogo tenore, evidenzia che tali proposte ricalcano il contenuto di alcuni disegni di legge di origine parlamentare presentati da esponenti dei diversi schieramenti politici. Motiva la proposizione di tali emendamenti con il rilievo critico che dal testo della delega è assente ogni riferimento a interventi sulla struttura impositiva dell'IRPEF, calibrati in base al sistema del quoziente familiare. Per tale motivo egli ricorda di aver sottolineato in sede di discussione generale il carattere estremamente limitato della delega, che non contempla interventi sui settori più importanti del sistema tributario. Pertanto, in sede di esame degli emendamenti, giudica necessario avviare un percorso di riflessione sulle modifiche da apportare alla disciplina delle imposte sui redditi. Su tale tema intervengono anche gli emendamenti 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14 e 4.0.15, i quali propongono modifiche all'IRPEF più mirate e limitate.

La senatrice [FONTANA](#) (PD) dà quindi per illustrato l'emendamento 4.0.16.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (LNP) illustra quindi congiuntamente gli emendamenti 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20 e 4.0.21, con i quali si propone l'eliminazione o la revisione dell'IMU. Ricorda anzitutto le assicurazioni del Governo circa il fatto che l'introduzione di tale tributo avesse un carattere prevalentemente sperimentale e fosse finalizzata al riequilibrio del carico impositivo all'interno del settore immobiliare. Tuttavia, in aperto ed evidente contrasto con tali affermazioni di principio, l'IMU si presenta sempre di più come uno strumento impositivo ordinario per assicurare gettito all'erario e per proseguire l'attuazione di politiche fiscali e di bilancio sostanzialmente a danno delle famiglie meno abbienti, smentendo quindi l'obiettivo di redistribuire il carico fiscale e in contrasto con l'impostazione e le finalità equitative del quoziente familiare prima richiamato. Per di più gli interventi attuati o prefigurati con riguardo alla disciplina dell'IMU disattendono l'impegno assunto dal ministro Grilli e confermato dallo

stesso sottosegretario Ceriani nella direzione di un alleggerimento del carico fiscale sugli immobili. Di conseguenza, l'eliminazione dell'IMU o la revisione del suo impianto sarebbero necessarie per dare sollievo all'economia e alle famiglie.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 4.0.22, 4.0.23 e 4.0.24, si sofferma sull'emendamento 4.0.28, con il quale si prevede l'istituzione di un regime di zona franca nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Osserva infatti che l'introduzione di tale regime di favore fiscale, peraltro previsto nell'ordinamento tributario anche per altre realtà territoriali, si deve considerare come una forma di compensazione per la popolazione del comune di Lampedusa, il cui territorio continua ad essere caratterizzato dal fenomeno dello sbarco di migranti.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti volti a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il presidente [BALDASSARRI](#), acquisito l'orientamento concorde della Commissione, rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [BALDASSARRI](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, giovedì 15 novembre, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [3519](#)

1.6 (testo 2)

[PAOLO FRANCO](#), [VEDANI](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Dall'attuazione della presente delega non dovrà derivare un aumento della pressione fiscale effettiva rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.200

I RELATORI

Al comma 5, sopprimere le parole: "all'interno della procedura di bilancio"; dopo le parole "di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva", inserire le seguenti: "da presentare al Parlamento contestualmente al Documento di economia e finanza di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,".

2.300

I RELATORI

Al comma 8, dopo le parole "13 agosto 2011, n. 138", inserire le seguenti: "e successive modificazioni e integrazioni".

3.6 (testo 2)

[PAOLO FRANCO](#), [VEDANI](#)

Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese».

All'onere si provvede mediante una contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.

3.9 (testo 2)

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) alla riduzione dell'aliquota IRES per le piccole imprese;».

All'onere si provvede mediante una contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.

3.10 (testo 2)

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'introduzione di meccanismi di compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione».

All'onere si provvede mediante una contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.

3.13 (testo 2)

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 8 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero».

All'onere si provvede mediante una contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.

4.17

I RELATORI

Al comma 5, dopo la parole: «e catastali» inserire le seguenti: «di trascrizione»; dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42».

4.18

STRADIOTTO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 5, dopo la lettera b,) aggiungere la seguente:

«b-bis) coordinamento delle misure di cui alle precedenti lettere a) e b) con le previsioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale».

4.19

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) invarianza del complessivo delle singole imposte».

4.20

LANNUTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis, In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, nonché della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla comunicazione COM(2011)169. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1. nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonia, adottando. in coerenza con le previsioni della predetta proposta di direttiva, il principio dell'esclusione dalla *carbon tax* dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della *carbon tax* sia destinato prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione

delle fonti di energia rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo è coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita in materia al livello della medesima Unione europea,»);

conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «del reddito d'impresa e di imposte dirette;» aggiungere le seguenti: «introduzione di nuove forme di fiscalità ambientale».

4.21

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione della disciplina delle accise al fine di introdurre meccanismi automatici di diminuzione dell'accisa sui carburanti per autotrazione che compensino gli aumenti del prezzo dei carburanti».

4.22

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione della disciplina delle accise, al fine di giungere ad una diminuzione dell'accisa sui carburanti per autotrazione nelle zone di confine, con lo scopo di limitare l'attuale perdita di gettito dovuta allo svantaggio di prezzo del nostro carburante rispetto ai Paesi confinanti».

4.23

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 6, dopo le parole: «in materia di giochi pubblici», aggiungere le seguenti: «riunendo tutte le norme in vigore in un Testo Unico delle disposizioni sui giochi».

4.24

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) emanazione di un testo unico sulla disciplina coerente di ogni tipologia di gioco pubblico con vincite in denaro, che si uniformi ai principi giurisprudenziali europei e preveda tassazione non inferiore a quella media applicata negli Stati dell'Unione europea, nonché all'esigenza di garantire la totale trasparenza proprietaria delle società concessionarie e di tutti gli operatori del settore, con l'applicazione delle norme antimafia, a partire dalla certificazione antimafia, di prevenire l'induzione e la diffusione del gioco d'azzardo patologico, con il divieto assoluto della pubblicità ingannevole, e con particolari aggravanti nel caso di minori di anni diciotto, e di applicare il principio della risarcibilità dei danni alle famiglie dei giocatori patologici, in caso di responsabilità, anche oggettiva, degli operatori per la mancata tutela preventiva degli stessi, nei luoghi di gioco;».

4.25

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

«a-bis) prevedere disposizioni per tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e garantire il contrasto delle diverse forme di attrazione, attraverso l'introduzione di un divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nelle trasmissioni televisive durante le fasce protette in difesa dei soggetti più vulnerabili, nonché il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi con vincite di denaro, anche mediante la previsione dell'introduzione di meccanismi atti a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, attraverso l'inserimento nei software degli apparecchi di intrattenimento, videogiochi e giochi on line di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria regionale o codice fiscale, e disciplinando altresì l'ubicazione dei locali adibiti a giochi pubblici nel territorio, anche al fine di prevedere, in relazione alle concessioni per l'allestimento delle sale da gioco, un limite di 500 metri di distanza dalle stesse con i luoghi ritenuti socialmente sensibili, in particolare le scuole, gli ospedali e i luoghi di culto».

4.26

LEDDI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

«a-bis) al fine di rafforzare l'azione volta a contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali mafiose nell'esercizio dei giochi pubblici, nonché di potenziare l'azione contro l'evasione fiscale e tributaria nel medesimo settore, prevedere:

1) disposizioni analoghe a quelle già vigenti in materia di appalti pubblici, in relazione alla certificazione antimafia, finalizzate ad estendere i controlli, rilevanti ai fini di una verifica circa i requisiti di soggetti e società concessionarie, anche nei confronti di soggetti in rapporto di contiguità compiacente o soggiacente, nonché di parentela e affinità fino al terzo grado con il soggetto richiedente la concessione;

2) disposizioni volte a precludere l'accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, a società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante;

3) disposizioni volte a precludere l'accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo per coloro che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti di amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi, definitive scadute e non versate, beneficiari di condono e risultati inadempienti;

4) disposizioni volte a rafforzare le sanzioni penali nei confronti di concessionari, gestori ed esercenti di giochi pubblici in violazione degli obblighi di legge, introducendo altresì sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria, mediante un'estensione applicativa delle sanzioni penali e amministrative contemplate al sensi della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2004, anche nei confronti degli operatori esercenti attività di giochi».

4.27

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole da: «erariale» fino alla fine con le seguenti: «con specifico vincolo che in nessuna tipologia di gioco il prelievo erariale può scendere al di sotto della media mediata dell'insieme del ricavato tributario dal complesso dei giochi».

4.28

GERMONTANI

Al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «inoltre della disciplina relativa agli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni».

4.29

MUSI

Al comma 7, dopo la lettura d), aggiungere la seguente:

«d-bis) competenza in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita di denaro e di controlli da effettuarsi nei medesimi esercizi, al fine di garantire regole trasparenti ed univoche da attuarsi in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale».

4.30

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) in nessun caso l'aggio ai concessionari e all'insieme degli operatori può essere applicato in misura percentuale inferiore al valore del PREU».

4.31

LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 7, lettera f), dopo le parole: «al fine di contrastare più efficacemente» aggiungere le seguenti: «, in attuazione delle indicazioni della commissione antimafia,».

4.32

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di estensione a tali soggetti delle normative antimafia vigenti in materia di contratti con la pubblica amministrazione».

4.33

LANNUTTI

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*«f-bis) esclusione dalle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i *trust*, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;».*

4.34

LANNUTTI

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere sanzioni per chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme;».

4.35

DE LILLO

Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) riordino della disciplina in materia di controlli degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, prevedendo la competenza esclusiva del questore per quanto attiene alla salvaguardia dell'ordine pubblico nonché la competenza esclusiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per quanto attiene ai controlli delle modalità tecniche e procedurali con le quali avviene l'offerta dei suddetti giochi;».

4.36

DE LILLO

Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) competenza esclusiva dei questori in materia di definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, sulla base di linee guida a livello nazionale fissate dal Ministro degli interni previo parere vincolante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;».

4.37

DE LILLO

Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) esonero dei soggetti passivi d'imposta di cui all'art. 39, commi 13 e 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, dagli obblighi di presentazione dei rendiconti giudiziali di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;».

4.38

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, lettera i), dopo le parole: «e successive modificazioni;» inserire il seguente periodo: «predisposizione di un sistema di alto livello tecnologico e di sicurezza delle reti per il controllo del flusso di denaro giocato e di regolare versamento dei prelievi e degli oneri tributari e fiscali, con documentazione accurata dei test di affidabilità e certificazione ISO e UNI ENV; previsione di corsi specialistici di aggiornamento professionali per agenti e ufficiali di

polizia giudiziaria sul controllo delle reti informatiche e delle tecnologie del gioco con vincite in denaro per complessivi 2500 operatori delle polizie statali e 1500 delle polizie locali;».

4.39

GERMONTANI

Al comma 7, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«*i-bis*) competenza in materia di definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincite in denaro e di controlli da effettuarsi nei medesimi esercizi, al fine di garantire regole chiare ed univoche da applicarsi in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale».

4.40

LANNUTTI

Al comma 7, sopprimere la lettera l).

4.41

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, lettera l), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche,».

4.42

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, lettera l), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017».

4.43

PAOLO FRANCO, VEDANI, MURA

Al comma 7, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base, comunque, di quanto stabilito dai commi 4 e seguenti dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4.44

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, lettera l), numero 3), dopo le parole: «Unione ippica italiana» inserire le seguenti: «in collaborazione con i Servizi Ispettivi tributari e alla Guardia di Finanza».

4.45

LAURO, LANNUTTI

Al comma 7, lettera l), sopprimere il numero 4).

4.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fiscalità ambientale)

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché delle fonti di energia rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo è coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla ricordata proposta di direttiva».

4.0.2

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile».

4.0.3

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile. L'eliminazione dovrà essere completata entro il periodo di imposta in vigore al 31 dicembre 2015».

4.0.4

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte sul reddito)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per introdurre la deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dalle imposte sui redditi».

4.0.5

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato pagamento del corrispettivo)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

4.0.6

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, sostituire le parole "compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico" con "esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico".

2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo "libri" aggiungere "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

4.0.7

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(IVA libri su supporto elettronico)

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo "libri" aggiungere "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

4.0.8

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1. norme per il riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche. al fine di introdurre il regime del quoziente familiare. secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli seguenti:

Art. 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, recante norme sugli oneri deducibili, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – *(Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli)*. – 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a cinquanta mila euro, utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) ai trasporti scolastici;

c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.

2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dalle famiglie durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore su base annua a cinquemila euro.

3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del reddito, il credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale indicata dal medesimo soggetto all'atto della prima dichiarazione dei redditi successiva alla nascita del figlio";

b) dopo l'articolo II. recante norme sulla determinazione dell'imposta, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma I, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico 1;
b) contribuente coniugato senza figli a carico 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico 4;
l) contribuente coniugato con quattro figli a carico 5;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico 5;
n) contribuente coniugato con cinque figli a carico 6;
o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico 6.

3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di mille euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b*) e *d*), *devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.*

9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a*) e *d*), del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.

11. La notificazione dell'atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un'aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.

12. L'atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

14. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2011";

d) l'articolo 13, recante norme su altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (*Altre detrazioni*). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) euro cinquecento se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 5.000 ma non ad euro 7.500;

b) euro trecentoventi se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 7.500 ma non ad euro 10.000;

c) euro duecentocinquanta se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 10.000 ma non ad euro 15.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, spetta un'ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

- a) euro 150 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 5.000 ma non euro 7.500;
- b) euro 100 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 7.500 ma non euro 10.000;
- c) euro 50 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 10.000 ma non euro 15.000".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano, altresì, a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo del *pro rata* per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età dei figli stessi».

4.0.9

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di introdurre il regime del quoziente familiare, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non effettivamente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è determinata applicando al quoziente, determinato ai sensi del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico delle imposte nei redditi", fino alla concorrenza del suo ammontare, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4) del presente comma, le detrazioni previste nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi d'imposta per i quali sia stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, si provvede altresì al coordinamento fra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia., con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro;

b) definizione di una clausola di salvaguardia, diretta a evitare che l'applicazione del nuovo regime fiscale determini, nei confronti di singoli contribuenti, un aggravio di imposta.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1:

1) alla lettera c), secondo periodo, le parole: "220 euro" sono sostituite dalle seguenti: "300 euro";

2) alla lettera d), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La detrazione è aumentata di un importo pari a 250 euro, qualora la persona sia affetta da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, anche presso istituti privati, in misura non superiore a 5.165 euro".

4. Per l'anno in corso alla data di celebrazione del matrimonio e per i due anni successivi, l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge, ovvero al reddito familiare determinato ai sensi dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, le aliquote per scaglioni di reddito previste dal comma 1 dell'articolo II del testo unico delle imposte sui redditi ridotte nelle seguenti misure:

a) per il primo anno: - 3 per cento;

b) per il secondo anno: - 2 per cento;

c) per il terzo anno: -1 per cento.

5. L'agevolazione prevista dal comma 1 spetta a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e abbia già usufruito della medesima agevolazione».

4.0.10

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di introdurre il regime del quoziente familiare, secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli seguenti:

Art. 4-ter.

(Determinazione del reddito familiare)

1. Il reddito familiare, al quale si applica, ai fini fiscali, il metodo del quoziente familiare come definito dall'articolo 4-*quater*, è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

Art. 4-quater.

(Quoziente familiare)

1. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

a) 1 per il primo percettore di reddito;

b) 0,65 per il coniuge;

c) 0,5 per il primo figlio;

d) 1 per il secondo e il terzo figlio;

e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

2. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 1, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 4-*bis*. individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli:

a) le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare;

b) l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 2, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale;

c) le ulteriori detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 2, con prioritaria considerazione per le spese sostenute dalle famiglie per:

1) l'acquisto dei libri di testo scolastici;

2) il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;

3) servizi domestici di assistenza e cura di figli minori;

d) le disposizioni necessarie per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e con le disposizioni in vigore in materia di accreditamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione secondo il metodo del quoziente familiare.

Art. 4-*quinquies*.

(Facoltà di opzione tra i regimi di tassazione)

1. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione prevista al comma 1, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

Art. 4-*sexies*.

(Regime transitorio)

1. Ai fini della progressiva attuazione della disciplina del trattamento tributario sulla base del quoziente familiare, per i cinque esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge finanziaria indica annualmente il livello massimo di reddito familiare per il quale è applicabile il trattamento del quoziente familiare.

Art. 4-*septies*.

(Determinazione delle tariffe dei servizi dalle amministrazioni pubbliche)

1. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, è preso a riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi dalle amministrazioni pubbliche. A tal fine, al predetto reddito possono aggiungersi le valutazioni sul patrimonio. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 provvede all'armonizzazione delle disposizioni della presente legge con quelle di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 4-*opties*.

(Parere delle Commissioni parlamentari)

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro due mesi dalla ricezione del relativo schema, indicando specificata mente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della presente legge. Il Governo, nel mese successivo, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, lo schema alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro un mese.

Art. 4-*novies*.

(Cumulo del trattamento al coniuge superstite con i redditi del beneficiario)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario.»;

b) la tabella F è soppressa.

2. Il regime di cumulo di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2008.

Art. 4-decies.

(Imposta sostitutiva)

1. I trattamenti pensionistici in favore del superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie di base sono soggetti a imposta sostitutiva pari al 20 per cento.

2. I redditi derivanti dai trattamenti di cui al comma 1 sono esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del testo unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.0.11

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione non inferiore a 10.000 euro;

b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;

c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente».

4.0.12

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, in modo da consentire la deducibilità dal reddito imponibile di tutte le spese sostenute per i beni di prima necessità, l'abitazione principale, la salute del contribuente e dei familiari a carico e gli studi obbligatori».

4.0.13

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di consentire la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

4.0.14

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di portare al 20 per cento l'aliquota applicata ai redditi fino a 15.000 euro».

4.0.15

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di diminuire l'aliquota applicata ai redditi fino a 15.000 euro».

4.0.16

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'**articolo 4** aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per il coordinamento con l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di realizzare un pieno coordinamento con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento della facoltà di introduzione di addizionali IRPEF da parte di regioni e comuni, con riferimento alla struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché alla facoltà di introdurre detrazioni, con gli obiettivi di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta e di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto distorsivo sulla progressività del sistema come fissato a livello statale;

b) coordinamento fra le detrazioni fiscali introdotte dai diversi livelli di governo, con la finalità di evitare effetti di rendita fiscale, che rendano difficile al contribuente percepire le origini delle agevolazioni complessivamente godute;

c) previsione di meccanismi compensativi in relazione all'impatto che eventuali modifiche delle soglie di esenzione dell'IRPEF nazionale possono esercitare sul gettito delle addizionali locali, comunali e regionali».

4.0.17

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Eliminazione dell'imposta municipale propria)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per l'eliminazione dell'imposta municipale propria a partire dal periodo di imposta in vigore al 31 dicembre 2013».

4.0.18

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione dell'imposta municipale propria)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, attribuendo l'intero gettito ai comuni».

4.0.19

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione dell'imposta municipale propria)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, esentando dall'imposta gli immobili destinati ad abitazione principale e le loro pertinenze».

4.0.20

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione dell'imposta municipale propria)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, dando la possibilità ai comuni di equiparare

all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale».

4.0.21

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Revisione dell'imposta municipale propria)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, stabilendo la facoltà dei comuni di fissare aliquote di imposta diverse per le singole categorie catastali e, all'interno della stessa categoria, per immobili locati e non locati».

4.0.22

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo)

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:

- a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
- b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
- c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

4.0.23

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica».

4.0.24

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sanzioni accessorie mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale)

1. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati».

4.0.25

D'ALIA, MILANA

Dopo l'**articolo 4** aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Il gettito conseguente alla riduzione dell'evasione, valutato secondo le metodologie di cui all'articolo 2, dovrà confluire in un apposito fondo strutturale destinato a finanziare la riduzione

della pressione fiscale. Al medesimo fondo è attribuito l'eventuale maggior gettito conseguente alla riduzione dell'erosione di cui all'articolo 2, eccedente le eventuali necessità di copertura rivenienti dall'attuazione della presente delega».

4.0.26

D'ALIA, MILANA

Dopo l'**articolo 4** aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

Le maggiori entrate, ovvero le minori spese, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e dal monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, di cui agli articoli precedenti, sono destinate, nell'ambito delle procedure di bilancio, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e del percettori di reddito medio-basso».

4.0.27

LANNUTTI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni, uno o più decreti legislativi volti al riassetto della normativa vigente sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sulla base di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli enti di cui all'articolo 1 perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) prevedere che gli enti vincolino totalmente il loro patrimonio al perseguimento degli scopi statuari, osservando, nell'amministrare il patrimonio, criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata, e garantendo una gestione coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità;

c) prevedere che gli enti devolvano ai fini statuari nei settori di cui alla lettera e) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito al sensi della lettera n) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

d) stabilire che gli enti operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

e) prevedere la possibilità per gli enti di esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e di detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

f) prevedere per gli enti la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, nonché la pubblicità del bilancio e della relazione;

g) stabilire che gli enti possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto

o In parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

h) prevedere che negli statuti degli enti siano contemplati distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, la cui nomina è sottoposta al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e comunque assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Con riferimento alle fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, assicurare la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al 50 per cento di persone residenti nei territori stessi da almeno tre anni;

i) prevedere che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria, di enti e società dalla stessa eventualmente costituiti, nonché delle società di cui detengono la partecipazione. Stabilire che i componenti e gli organi delle fondazioni non possono al termine dei mandati previsti dalle disposizioni vigenti ricoprire incarichi nelle società o enti di cui alla presente lettera per un periodo di tre anni;

l) prevedere l'applicazione al personale dipendente degli enti del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) prevedere che gli enti siano assoggettati, nell'ambito di una revisione generale della disciplina fiscale finalizzata ad una riduzione dei regimi di esenzione fiscale, al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23;

n) prevedere che gli enti sono soggetti alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze il quale verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. Prevedere, a tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze:

- 1) autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;
- 2) approva le modifiche statutarie;
- 3) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio;
- 4) sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità del raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

4.0.28

VEDANI, PAOLO FRANCO, MARAVENTANO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la costituzione e per l'operatività nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa di una zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcolici, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- l) benzina;
- m) gasolio;
- n) petrolio;
- o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- p) olio lubrificante.

3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 devono essere stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal medesimo comma 2».

4.0.29

LANNUTTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis

(Delega al Governo per la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi :

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a un anno dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale e finanziario più equi, trasparenti e orientati alla crescita».

4.0.30

FOSSON, BUTTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate

direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti».

4.0.31

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».